Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Venerdì, 2 settembre 1932 - ANNO X — **Numero 203**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1041.
Norme per le promozioni ai gradi 9° ed 8° del personale dei macchinisti inquadrati nell'Amministrazione dei lavori pubblici e provenienti dal cessato Regime austriaco e dall'Amministrazione statale di Fiume . . . Pag. 3878

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1042.
Prelevamento di L. 125.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1932-33, ed aumento dello stanziamento del capitolo 8 della spesa del bilancio stesso . . . Pag. 3880

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1043.
Istituzione in Roma della Manifattura dei tabacchi sperimentale con gestione amministrativa propria . . . Pag. 3880

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Chieti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 3880

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Aosta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Aquila ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310. Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1932.
Riconferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova . . . Pag. 3881

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1932.
Riconferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo . . . Pag. 3882

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1932.
Riconferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino . . . Pag. 3882

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un immobile donato dal comm. Roberto Stalder di Genova. Pag. 3882

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dal comune di Vigliano Biellese. Pag. 3882

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3883

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 3884
Media dei cambi e delle rendite . . . Pag. 3884

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1932-X . . . Pag. 3885

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 1041.

Norme per le promozioni ai gradi 9° ed 8° del personale dei macchinisti inquadrati nell'Amministrazione dei lavori pubblici e provenienti dal cessato Regime austriaco e dall'Amministrazione statale di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato Regime austro-ungarico;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 981, concernente l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale della Regia marina proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, concernente la sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1634, contenente norme esecutive, interpretative ed integrative per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca e da quella statale fiumana;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1344, relativo all'inquadramento nei Ministeri della marina, dei lavori pubblici e delle comunicazioni di personale ex austro-ungarico già in servizio presso il cessato Governo marittimo di Trieste;

Visto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1137, con cui venne approvata la tabella che stabilisce per ciascun grado, dopo quanti impiegati del ruolo dei geometri del R. Corpo del Genio civile, gruppo *B*, possa essere promosso un macchinista proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca e da quella statale fiumana;

Visto l'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni al grado 8° del ruolo dei macchinisti passati alla dipendenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione pel personale del Genio civile agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Art. 2.

Le promozioni a primo macchinista (grado 9°) sono conferite ai macchinisti (grado 10°) per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi mediante esami di idoneità.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e all'esame di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame di concorso, abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio nel grado di macchinista, compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi di merito distinto e di idoneità, il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione statale è valutato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) per intero se prestato nei ruoli del gruppo *A* o *B*;

b) per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *C*.

Art. 3.

Gli esami di promozione a primo macchinista sono banditi con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte.

L'esame di concorso per merito distinto è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che lo bandisce, diminuito eventualmente dal numero dei vincitori del concorso precedente non ancora promossi.

Art. 4.

L'esame di concorso per merito distinto e quello di idoneità per la promozione a primo macchinista constano di prove scritte e di una prova orale.

Per l'esame di merito distinto le prove scritte sono quattro e per l'esame di idoneità tre.

In tutti e due i casi una delle prove scritte ha carattere pratico su materia attinente i servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le materie sulle quali si svolgeranno gli esami di merito distinto e di idoneità sono contenute nell'allegato al presente decreto, vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata di volta in volta con decreto del Ministro ed è composta, sia per gli esami di merito distinto che per quello di idoneità, di un ispettore superiore del Genio civile e di due ingegneri capi del Genio civile.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° designato dal Ministro ha le funzioni di segretario.

Art. 6.

Ogni esaminatore dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta; la media dei punti assegnata da ogni esaminatore esprime il risultato dell'esame per ciascuna prova.

Nei concorsi per la promozione di merito distinto sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno otto decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sette decimi.

Negli esami di idoneità i detti limiti sono rispettivamente di sette e sei decimi.

Per la prova orale, che non può durare più di quarantacinque minuti per ogni candidato, ogni esaminatore dispone ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati da ogni esaminatore esprime il risultato della prova stessa. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono almeno una media di otto decimi negli esami di merito distinto e di sette decimi negli esami di idoneità.

La somma della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce la votazione defi-

nitiva in base alla quale è determinata la graduatoria dei vincitori negli esami di merito distinto.

In tutti gli esami di merito distinto la precedenza, a parità di voti, è determinata dal posto nel ruolo di anzianità.

Art. 7.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da questo esame e compresi nella graduatoria da formarsi in seguito al primo esame di idoneità al quale essi potrebbero partecipare avendo l'anzianità prescritta dall'art. 2.

Ai soli effetti della promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale dell'esame di merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per essere dichiarati idonei debbono ottenere la media di almeno sette decimi nella prova orale.

La graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità e di quelli, ove esistano, che nell'esame di merito distinto riportano almeno i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente comma, è determinata dalla somma della votazione definitiva riportata nell'esame e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

A tal uopo si assegna un punto per ogni anno o frazione di anno eccedente i sei mesi di anzianità di grado.

Art. 8.

Gli esami di cui al presente decreto hanno luogo in Roma e gli impiegati che partecipino agli esami stessi quando risiedano fuori di Roma sono considerati in missione e ne percepiscono le relative indennità dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

Il trattamento di missione non spetta:

1° agli impiegati che siano esclusi dagli esami;

2° agli impiegati che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre;

3° agli impiegati che si presentino agli esami di merito distinto dopo aver partecipato a due precedenti esami, pure di merito distinto, senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno la idoneità alla promozione.

Art. 9.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere e la polizia nelle aule durante le prove scritte, saranno applicate le disposizioni di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 115. — FERZI.

Esami per merito distinto a primo macchinista (grado 9°).

Le materie sulle quali si svolgeranno i detti esami sono le seguenti:

1° compilazione di relazione su affari di servizio;

2° aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° compilazione di disegni e determinazione degli elementi costruttivi dei macchinari, loro calcolo e costo;

4° istrumenti ed attrezzi che deve usare il direttore di una macchina a vapore marina;

5° nozioni generali dei macchinari di propulsione e dei generatori di forza motrice. Nozioni particolareggiate per la macchina a vapore nelle costruzioni navali;

6° tecnologia meccanica dei materiali di costruzione delle macchine e macchinari per la loro lavorazione;

7° metodi di misurazione del rendimento delle macchine a vapore e dei loro consumi e tenuta dei registri;

8° leggi e regolamenti sulla condotta di macchine a vapore e dei relativi generatori in relazione ai servizi sui galleggianti del Ministero dei lavori pubblici, nonchè disposizioni sulla marina mercantile.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materia attinente i servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La prova orale verterà sulle stesse materie indicate per le prove scritte.

Esami di idoneità a primo macchinista (grado 9°).

Le materie sulle quali si svolgeranno i detti esami sono le seguenti:

1° compilazione di relazione su affari di servizio;

2° compilazione di disegni e determinazione degli elementi costruttivi dei macchinari, loro calcolo e costo;

3° istrumenti ed attrezzi che deve usare il direttore di una macchina a vapore marina;

4° nozioni generali dei macchinari di propulsione e dei generatori di forza motrice. Nozioni particolareggiate per la macchina a vapore nelle costruzioni navali e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione delle macchine;

5° metodi di misurazione del rendimento delle macchine a vapore e dei loro consumi e tenuta dei registri;

6° leggi e regolamenti sulla condotta di macchine a vapore e dei relativi generatori in relazione ai servizi sui galleggianti dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonchè disposizioni sulla marina mercantile.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materia attinente i servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La prova orale verterà sulle stesse materie indicate per le prove scritte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1042.

Prelevamento di L. 125.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1932-33, ed aumento dello stanziamento del capitolo 8 della spesa del bilancio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che istituisce l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 4 della legge 24 marzo 1932, n. 316, che approva il bilancio preventivo dell'Azienda suddetta per l'esercizio finanziario 1932-33;

Ritenuto che il fondo di riserva di L. 800.000, inscritto al capitolo 30 del bilancio medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, è interamente disponibile;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo n. 30 del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una prima prelevazione di L. 125.000 da assegnare al seguente capitolo del suindicato bilancio:

Cap. 8. — Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti . . . . + L. 125.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 177. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1043.

Istituzione in Roma della Manifattura dei tabacchi sperimentale con gestione amministrativa propria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 5 luglio 1928-VI;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita in Roma la Manifattura dei tabacchi sperimentale con gestione amministrativa propria.

Il Laboratorio chimico sperimentale di Roma viene aggregato alla Manifattura predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 165. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1932.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Chieti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Chieti chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Chieti la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 57. — GUALTIERI.

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Aosta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Aosta chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Aosta la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 60. — GUALTIERI.

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1932.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Aquila ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Aquila chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Aquila la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 55. — GUALTIERI.

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1932.
Riconferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 20 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza per la città di Genova;
Visti i decreti Ministeriali 6 agosto 1930 e 4 agosto 1931, che confermano in carica la Commissione stessa sino al 20 agosto 1932;

Decreta:

Art. 1.

È riconfermata in carica per un anno, dal 20 agosto 1932, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Genova siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:
Ing. cav. Pepe Francesco, vice direttore telefonico, presidente;
Prof. Occhialini Augusto, della Regia università di Genova, membro;
Maestro Montani Pasquale, direttore del civico Conservatorio di musica « N. Paganini », membro;
Cav. Galloni Ernesto, capo ufficio telefonico interurbano di Genova, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1932.
Riconferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1931, registrato alla Corte dei conti il 24 detto, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

È riconfermata in carica per un anno, dal 24 agosto 1932, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Palermo siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:
1° Cav. uff. Caracc Raffaele, direttore provinciale poste telegrafi di seconda classe, presidente;
2° Prof. Savatta Antonio, membro;
3° Prof. Lo Cicero Antonino, professore presso i Regi istituti industriale e nautico di Palermo, membro;
4° Librando Mario, allievo ispettore P. T., membro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1932.
Riconferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulle radiodiffusioni di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1929, che provvede alla nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino;
Visto i decreti Ministeriali 10 luglio 1930 e 15 luglio 1931, che confermano in carica la Commissione stessa sino al 22 luglio 1932;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno, a datare dal 22 luglio 1932, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Torino siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:
Ing. cav. uff. Giusiana Egidio, vice ispettore telefonico, presidente;
Maestro dott. comm. Blanc Giuseppe, membro;
Ing. cav. Magini Franco, radiocultore, membro;
Cav. Velardi Alfonso, capo ufficio telefonico, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un immobile donato dal comm. Roberto Stalder di Genova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Genova il 9 marzo 1932-X, a rogito del notaio dott. Gian Riccardo Paganini, residente in Genova (n. di repertorio 9857), atto col quale il comm. Roberto Stalder di Giovanni, residente in Genova-Quarto, ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, uno *chalet* in legno di sua proprietà sito in Genova-Quarto, composto di pian terreno e primo piano, con passerella al primo piano, impalcatura con scalo per l'imbarco sulla scogliera e confinante da un lato col mare, da un secondo lato con la strada e da un terzo lato con lo stabilimento balneare colombiano;
Veduta la deliberazione n. 24 in data 11 maggio 1932-X, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comm. Roberto Stalder di Giovanni.

Roma, addì 22 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dal comune di Vigliano Biellese.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Biella il 22 giugno 1932-X a rogito del dott. Pericle Germano, notaio residente in Biella (n. 7791 di repertorio), atto col quale il comune di Vigliano

Biellese ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di proprietà comunale, sito nel Comune medesimo in regione Costa, della superficie di are 21 e centiare 33 distinto in mappa sotto parte dei numeri 1217 e 1218 e confinante a nord e ad est con la strada comunale, ad ovest con terreno di proprietà del Comune ed a sud con terreno di proprietà Amosso ing. Gustavo, appezzamento da servire per la costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 34 in data 9 agosto 1932-X, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Vigliano Biellese.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6397)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1667 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò Matteo figlio di Domenico e di Antonia Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 20 dicembre 1899 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Mattessich di Matteo e di Caterina Morin, nata a Sansego il 17 febbraio 1901; ed ai figli nati a Sansego: Matteo, il 1° agosto 1925; Domenico, il 2 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4403)

N. 1381.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signora Vuksich vedova Anna di Matias Andrea e di Petani Domenica, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 14 febbraio 1897 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Vusini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Vuksich ved. Anna è ridotto in « Vusini ».

Uguale riduzione è disposta anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Vuksich Anna fu Giovanni e di Mattias Anna, nata a Zara il 1° dicembre 1920, figlia;

Vuksich Giovanni fu Giovanni e di Mattias Anna, nato a Zara l'11 febbraio 1922, figlio;

Vuksich Bruno fu Giovanni e di Mattias Anna, nato a Zara il 22 aprile 1923, figlio;

Vuksich Maria fu Giovanni e di Mattias Anna, nata a Zara il 20 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(6158)

N. 1440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1928, n. 5099 Gab. di riduzione di cognome del signor Pavich Francesco di Lorenzo nella forma di « Paolini »;

Considerato che nel predetto decreto è stato erroneamente indicata la maternità;

Determina:

Nel precitato decreto la maternità del sig. Paolini Francesco viene rettificata in Flora Ramljak anzichè Palma Plencich Ramljak, come erroneamente indicato.

Ordina apportare la suddetta rettifica in calce all'originale decreto.

Zara, addì 4 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(6159)

N. 1677.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Rimanich Antonio fu Giacomo e di Matessich Maria, nato a Diclo (Jugoslavia) il 26 maggio 1902 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Rimani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Rimanich Antonio fu Giacomo è ridotto in « Rimani ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(6162)

N. 1717.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Dorchich Ferdinando fu Ferdinando e di Caterina Vallery, nato a Zara il 3 febbraio 1901 e residente ad Ancona, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Dorini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Dorchich Ferdinando fu Ferdinando è ridotto in « Dorini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(6163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1861 — Data: 22 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Milano — intestazione: Pastel Arnaldo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6054)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 178.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 agosto 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra. (Sterlina)	67.80
Francia. (Franco)	76.50
Svizzera. (Franco)	378.20
Albania. (Franco)	374.70
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.705
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.30
Cecoslovacchia (Corona)	57.92
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.52
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.647
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.40
Olanda. (Fiorino)	7.855
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia. (Leu)	11.40
Spagna. (Peseta)	157.25
Svezia. (Corona)	3.48
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.64
Rendita 3,50 % (1906)	73.80
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3 % lordo	46.825
Consolidato 5 %	81.075
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.075
Id. id. Id. 1934	99.875
Id. id. Id. 1940	99.10
Id. id. Id. 1941	99.125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.525

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1932 - Anno X

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aquila (a)	Alfedena	B	1	—
Id.	Pescocostanzo	B	1	—
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Canosa	B	—	1
Id.	Noci	E	—	1
Belluno	Seren del Grappa	B	—	1
Benevento (a)	Castelfranco in M.	B	1	—
Id.	S. Lorenzo Maggiore	B	1	—
Id.	S. Potito Sannita	B	1	—
Bergamo	Treviglio	B	—	1
Brescia	Capriano-Azzano	E	—	1
Id.	Castel Mella	E	—	1
Id.	Tavernola sul Mella	E	—	1
Campobasso	Palata	E	—	1
Como	Calco	E	—	1
Cosenza	Monte Giordano	E	—	1
Fogga	Bovino	E	1	—
Id.	Castelluccio Valmag.	O	—	1
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Volturino	O	—	1
Matera	Grottale	O	1	—
Id.	Montalbano	B	1	—
Id.	Stigliano	Cp	1	—
Milano	S. Giuliano Milan.	B	—	1
Novara	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Nuoro (a)	Bitti	O	2	—
Id.	Gergei	O	1	—
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Potenza	Calvello	Cp O	—	1
Id.	Corleto Perticara	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Moliterno	E	—	1
Id.	Noepoli	B	—	1
Id.	Saponara di Grum.	E	—	1
Reggio Calabria	Bova Marina	O	—	1
Id.	Plati	Cp O	—	2
Id.	Reggio Calabria	O	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Montorio Romano	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Tivoli	B	1	—
Salerno	Castiglione	B	—	1
Id.	Tegiano	B	—	1
Taranto	Castellaneta	O	1	1
Id.	Mottola	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Trento	Bondo Breg.	B	—	1
Triviso	Tarzo	B	—	1
			22	31

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Macerata	Cessapalombo	B	—	1
Id.	S. Ginesio	B	1	—
Massa Carrara	Licciana	B	—	1
Roma	Fiano Romano	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Trento	Castel Tesino	B	—	1
Verona	Boscochiesanova	B	—	1
			3	5
	Afta epizootica.			
Alessandria (a)	Albugnano	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Brescia	Calcinate	B	—	1
Id.	Corzago S. Martino	B	—	1
Id.	Passorano	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Como	Bellagio	B	1	—
Id.	Como	B	1	—
Cremona	Pescarolo	B	1	1
Id.	Vescovato	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Genova	Genova	B	—	3
Massa Carrara	Casola	B	2	—
Novara	Mezzomerico	B	1	—
Podova	Saletto	B	—	1
Pavia	Romagnese	B	1	—
Pisa	Palaia	B	—	1
Reggio Emilia	Correggio	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	2	—
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Rovigo (a)	Salara	B	2	—
Trento	Arco	B	—	6
Treviso	Roncade	B	2	—
Venezia	Iesolo	B	1	—
Id.	Mira	B	—	1
Id.	S. Donà del Piave	B	1	—
			23	16
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta (a)	Vische	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	6	—
Id.	Subbiano	S	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	S	—	1
Id.	Grottazzolina	S	—	1
Id.	Montegiberto	S	5	5
Id.	Monte S. Pietro M.	S	—	1
Id.	Monte Vidon Comb.	S	2	—
Id.	Montottone	S	4	1
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Ponzano	S	—	1
Avellino	Caivano	S	—	4
Id.	Conza	S	—	3
Belluno	Auronzo	S	—	1
Id.	Belluno	S	2	—
Id.	Cesiomaggiore	S	—	1
Bergamo	Seriate	S	—	2
Bologna	Bologna	S	2	—
Bolzano	Appiano	[illegible]	[illegible]	2
Id.	Bressanone	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Bolzano	Caldaro	S	—	2
Id.	Laives	S	—	2
Id.	Lana	S	—	1
Id.	Rio di Pusteria	S	—	2
Campobasso	S. Giuliano di Puglia	S	8	4
Como	Santa Valeria	S	—	1
Cosenza	Bisignano	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	1	1
Id.	Romanengo	S	—	1
Cuneo	Savigliano	S	—	2
Ferrara	Ferrara	S	6	3
Foggia	Castelluccio Valmag.	S	—	4
Id.	Castelnuovo della D.	S	2	1
Id.	Faeto	S	—	2
Forlì (a)	Cesena	S	3	—
Frosinone	Pastena	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	3
Id.	Gradisca	S	—	1
Id.	Sagrado	S	—	1
Macerata	Castelraimondo	S	—	1
Id.	Pioraco	S	6	—
Id.	Porto Civitanova	S	1	—
Milano	Castiraga Vidardo	S	—	1
Modena	Castelfranco	S	—	1
Id.	Modena	S	1	—
Id.	Novi	S	—	1
Id.	Pievepelago	S	1	—
Id.	Sollera	S	1	—
Padova	Candiana	S	1	—
Id.	Selvazzano	S	3	—
Id.	Teolo	S	1	1
Pavia	Lamello	S	—	1
Id.	Marzano	S	1	—
Perugia	Pietralunga	S	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	S	—	1
Pola	Antignano	S	—	2
Id.	Gimino	S	—	3
Id.	Pisino	S		5
Potenza	Corleto Perticara	S	—	3
Id.	Montemilone	S	1	—
Id.	S. Angelo le Fratte	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	3
Reggio Emilia	Albinea	S	—	1
Id.	Carpineti	S	2	—
Id.	Reggio Emilia	S	1	1
Roma	Roma	S	6	—
Salerno	Scafati	S	—	1
Taranto	Martina Franca	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	2
Trento	Bleggio	S	—	1
Id.	Corlaccia	S		1
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Id.	Stenico	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	2
Trieste	Trieste	S	7	4
Udine	Casarsa	S	—	1
Id.	Dignano	S	—	2
Venezia	Ceggia	S	—	1
Verona	Grezzana	S	—	2
Vicenza	Vicenza	S	—	1
			80	106

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Morva.				
Modena	Campogalliano	E	—	1
Ravenna	Cervia	E	1	—
			1	1
Farcino criptococcico.				
Alessandria (a)	Casale Monferrato	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Lauro	E	2	—
Bari	Capurso	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Messina	Messina	E	—	1
Novara	Novara	E	—	1
Palermo (a)	Palermo	E	1	—
Roma	Roma	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Padula	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani (a)	Marsala	E	1	—
			12	3
Rabbia.				
Alessandria (a)	Casale Monferrato	Cn	1	—
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Iesi	Cn	—	1
Foggia	Cerignola	Cn	—	1
Frosinone	Giuliano di Roma	B	—	1
Padova	Correzzola	B	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	1	1
Id.	Vittoria	Cn	—	2
Roma	Roma	Cn	—	1
Siracusa	Avola	Cn	1	—
Terni (a)	Ferentillo	Cn	2	—
Vercelli	Cigliano	B	—	1
			5	12
Rogna.				
Aquila	Cerchio	O	—	1
Id.	Collarmele	O	—	1
Id.	Pacentro	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	O	10	—
Avellino	Andretta	O	1	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Barletta	E	—	1
Campobasso	Castel S. Vincenzo	O	—	14
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cerro al Volturno	O	3	—
Id.	Rotello	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Foggia	Montesantangelo	O	—	1
Frosinone	Ferentino	O	6	—
Id.	Fiuggi	O	5	—
Id.	Paliano	O	6	—
Id.	Pescosolido	O	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Frosinone	Settefrati	O	1	—
Grosseto	Manciano	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Pioraco	O	1	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Massa Carrara	Fivizzano	E	1	—
Matera	Pomarico	O	1	—
Pavia	Groppello Cairoli	E	—	1
Perugia	Foligno	O	4	2
Id.	Spoleto	O	—	4
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro e Urbino	S. Leo	O	1	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	Marsico Nuovo	O	—	3
Id.	Pescopagano	O	1	—
Id.	S. Chirico Raparo	O	2	—
Id.	S. Fele	O	2	—
Id.	Sant'Arcangelo	O	2	—
Rieti	Borgocollefegato	O	5	—
Roma	Castel S. Pietro	O	1	—
Id.	Roma	O	5	2
Id.	Sambuci	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	Montesano sulla Mar.	O	3	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Terni (a)	Baschi	O	3	—
Id.	Terni	O	2	—
Viterbo	Bagnoregio	O	3	—
Id.	Bassanello	O	1	2
Id.	Canino	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civitella d'Agliano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			109	32
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Caltanissetta	Mussomeli	Cp O	7	—
Catania	Bronte	O	3	—
Id.	Caltagirone	Cp O	2	—
Foggia	Montesantangelo	O	—	1
Potenza	Pescopagano	Cp O	1	—
Salerno	Romagnano al Monte	O	—	1
Siracusa	Palazzolo Acreide	O	—	1
Teramo	Crognaleto	Cp	1	—
			14	3
	Aborto epizootico.			
Ascoli Piceno	Montesampietrangeli	B	1	—
Bari	Gravina	O	1	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	2
Id.	Longarone	B	—	1
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	3	—
Id.	Castenaso	B	1	—
	Segue Aborto epizootico.			
Bologna	Molinella	B	3	1
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Praduro e Sasso	B	—	1
Bolzano	Brunico	B	—	1
Id.	Rasun Valdaora	B	—	1
Brescia	Mura	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	2	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	9	1
Id.	Ostellato	B	1	—
Id.	Bertinoro	B	1	—
Forlì (a)	Poggo Renatico	B	1	—
Grosseto	Grosseto	B	—	1
Lucca	Capannori	O	1	—
Id.	Stazzema	O	1	—
Modena	Castelfranco	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Novara	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	2	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Padova	Piombino Dese	B	—	1
Parma	Lesignano Bagni	B	2	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Reggio Emilia	Albinea	B	1	—
Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	3	1
Roma	Roma	B	3	—
Treviso	Mansuè	B	—	1
Id.	Poderobba	B	—	3
Venezia	S. Michele del Quar.	B	1	—
Vicenza	Lonigo	B	—	1
			53	18
	Tubercolosi bovina.			
Foggia	Cerignola	B	—	1
Ravenna	Lugo	B	—	1
			—	2
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Montottone	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
			—	2
	Influenza del cavallo.			
Novara	Borgomanero	E	1	—
Parma	Parma	E	—	1
Pavia	Bobbio	E	—	1
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Barbone dei bufali.				
Salerno	Eboli	Bf	—	1
Colera dei polli.				
Foggia	Troia	P	—	1
Modena	Prignana	P	30	—
Pesaro e Urbino	Montecaprolo	P	—	2
Id.	S. Leo	P	—	3
Siracusa	Lentini	P	1	—
			31	6

(6055)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	48	53
Carbonchio sintomatico	6	8	8
Afta epizootica	17	26	39
Malattie infettive dei suini	39	84	186
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	10	14	15
Rabbia	10	12	17
Rogna	20	58	141
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	8	17
Aborto epizootico	19	43	71
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	2
Influenza del cavallo	3	3	3
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	4	5	37

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.